



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2019 - 15 Data 13-09-2019	OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI SAN TAMMARO ED IL COMUNE DI CARINARO".
---	---

L'anno **duemiladiciannove** , il giorno **treddici** del mese di **Settembre** , alle ore **10:34** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **10-09-2019** prot. n.**8206** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria , pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere dott.ssa **Elisabetta Mauriello** in qualità di **Presidente** del Consiglio. Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X		DELL'APROVITOLA		
MORETTI MARIO	X		MARIANNA	X	
MASI STEFANO	X		SEPE PAOLO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X		ZAMPELLA GIOVANNI	X	
BARBATO NICOLA MAURO	X		SGLAVO NICOLA	X	
MARINO SERENA	X				
BARBATO RACHELE	X				
BARBATO EUFEMIA	X				
MAURIELLO ELISABETTA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di deliberazione ad oggetto: **"Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale tra il Comune di San Tammaro ed il Comune di Carinaro"**.

Il Sindaco

Visti gli artt. 30 e 4 - comma 2 - lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, che prevedono, rispettivamente, lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati mediante l'istituto della convenzione tra enti locali di competenza del Consiglio Comunale;

Visti, altresì, gli artt. 98 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.P.R. n.465/1997;

Atteso che il Comune di Carinaro ad oggi non ha in essere alcuna convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata con il Comune di San Tammaro;

Ravvisata l'opportunità di convenzionare il servizio di Segreteria Comunale con il Comune di San Tammaro, al fine di consentire, in ossequio ai criteri di efficacia ed efficienza, l'espletamento di tale funzione e l'assistenza agli organi dell'Ente e l'attuazione di tutti gli adempimenti di legge;

Vista la deliberazione ex Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15/07/1999 concernente le procedure per la nomina del segretario;

Vista, in particolare la deliberazione dell'ex Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali n. 164 del 27/07/2000 con la quale, tra l'altro, sono stati esplicitati indirizzi di natura organizzativa delle segreterie convenzionate che prevedono che il servizio dovrà essere organizzato in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 2010 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell' Agenzia;

Dato Atto che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come indicato dall'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della stipula della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale, graverà su ciascun Comune in proporzione al servizio prestato, secondo modalità e misure stabilite nello schema di Convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione sub lett. A);

Visto l'allegato schema di convenzione, composto da n. 11 articoli, redatto ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi tra il Comune di Carinaro e quello di San Tammaro, entrambi ricompresi nella Provincia di Caserta, per la gestione associata del servizio di segreteria, avendone di comune accordo riscontrata la convenienza;

Attesa la disponibilità, manifestata per le vie brevi, da parte della dott.ssa Olivadese Giovanna, attualmente titolare della sede di Segreteria Comunale di San Tammaro a ricoprire tale incarico in forma convenzionata;

Propone al Consiglio Comunale

1. **Di stipulare** Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 10 D.P.R. n. 465/97, per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria dei Comuni di Carinaro e San Tammaro, entrambi appartenenti alla Provincia di Caserta;
2. **Di approvare** lo schema della convenzione da sottoscrivere nel testo allegato alla presente sotto la lettera "A" formato da n. 11 articoli, per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Di precisare** che la spesa per il trattamento economico da corrispondere al segretario farà carico al Comune di Carinaro nella misura del 40% e al Comune di San Tammaro nella misura del 60%;
4. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima ed al completamento della procedura di rito;
5. **Di dare atto** che:
 - a) Dare **atto** che il Comune di San Tammaro assumerà le funzioni di comune capo convenzione;
 - b) Il servizio, in ossequio agli indirizzi decisi dall'ex Agenzia Nazionale Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 27 /07 /2000, sarà organizzato in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni

previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

c) La costituzione della nuova sede di Segreteria Comunale tra i Comuni di Carinaro e San Tammaro avrà efficacia giuridica dalla presa d'atto da parte Ministero dell'Interno - ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali;

d) La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come indicato dall'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della stipula della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale, graverà su ciascun Comune in proporzione al servizio prestato, secondo modalità e misure stabilite nello schema di Convenzione;

6. **Di trasmettere** copia della presente al SAR- ex Agenzia Regionale per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché al Sindaco del Comune di San Tammaro, per i provvedimenti di competenza;

Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: "Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale tra il Comune di San Tammaro ed il Comune di Carinaro".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, li 10.09.2019	
	Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore
Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 10.09.2019	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARINARO E SAN TAMMARO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno _____ del mese di SETTEMBRE, tra il Comune di SAN TAMMARO, C.F. 00202480612, legalmente rappresentato dal Sindaco Ernesto Stellato, si conviene e si stipula quanto segue ed il Comune di Carinaro C.F. 81001470616, legalmente rappresentato dal Sindaco Nicola Affinito

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di **San Tammaro** con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Carinaro, con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno approvato la costituzione della Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale in forma associata, ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. I Comuni di **SAN TAMMARO** e **CARINARO** stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di **SAN TAMMARO** assume la qualità di Comune capo convenzione ed assume la competenza all'invio dell'atto di richiesta del Segretario Comunale supplente nei casi di impedimento, assenza o reggenza, a qualunque titolo, del Segretario Comunale titolare.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune **SAN TAMMARO** (capo convenzione) compete la nomina e la revoca del Segretario Comunale.

2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' Ex Agenzia.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati dispongono che un unico Segretario Comunale effettui la prestazione di lavoro presso gli Enti medesimi con le modalità indicate al successivo articolo 5.

2. Il Sindaco del Comune di SAN TAMMARO (capo convenzione), d'intesa con il Sindaco del Comune di CARINARO, salvo il rispetto degli obblighi formativi cui è tenuto il Segretario Comunale ai sensi delle disposizioni normative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (d'ora in avanti CCNL), è competente per l'adozione dei provvedimenti riguardanti:

b) l'autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi esterni;

c) ogni altro provvedimento connesso all'applicazione del CCNL di categoria ed alle norme di legge.

3. L'erogazione della retribuzione annuale di risultato spettante al Segretario Comunale è a carico di ogni singolo Ente per quanto di sua competenza e resta contabilizzata nell'ambito dei rispettivi documenti di bilancio.

ART. 5

ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in conformità e nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro previsto dalle norme sullo stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 19 del CCNL 1998/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle norme di legge.

2. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo coordinato dagli Enti stessi ed al Segretario Comunale. Il Segretario Comunale presterà servizio tendenzialmente per tre giorni nel Comune di SAN TAMMARO (lunedì, mercoledì e giovedì) e per due giorni settimanali nel Comune di CARINARO (martedì e venerdì). Il tutto sarà gestito da parte del Segretario Comunale, in accordo con le Amministrazioni, con la flessibilità necessaria al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. All'uopo, i Sindaci curano che non si verifichino situazioni che richiedano prestazioni di lavoro concomitanti da parte del Segretario Comunale.

4. Il Segretario Comunale, per effetto della stipula della presente Convenzione, è autorizzato ad avvalersi del proprio mezzo di trasporto (non essendovi mezzi comunali disponibili, né mezzi pubblici utili) per recarsi da un Comune all'altro.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI - STATUS GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - GIURIDICO DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo status giuridico e il trattamento economico - giuridico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dal CCNL di categoria; gli oneri finanziari connessi all'ottemperanza delle disposizioni ivi contenute ed agli adempimenti ivi previsti graveranno per il 60,00% a carico del Comune di **SAN TAMMARO** (capo convenzione) e per il 40,00% a carico del Comune di **CARINARO**.

2. Gli oneri finanziari di cui al precedente comma sono corrisposti dal Comune di **SAN TAMMARO** (capo convenzione), il quale cura anche il pagamento degli oneri riflessi e di tutte le spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione, stanziando all'uopo le somme relative nel proprio bilancio preventivo.

3. Nella parte del bilancio medesimo, relativa alle Entrate, è prevista la somma che il Comune di **SAN TAMMARO** (capo convenzione) prevede di riscuotere, a titolo di quota parte, dal Comune di **CARINARO**.

4. Ogni mese il Comune di San Tammaro comunicherà al Comune di Carinaro il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. Il Comune di Carinaro provvederà al rimborso mensile della quota a suo carico da corrispondere entro il dieci del mese successivo.

5. Gli atti relativi allo sviluppo della carriera del Segretario Comunale e tutto quanto relativo al rapporto di lavoro sono depositati presso il Comune di **SAN TAMMARO** (capo convenzione).

6. Il Comune di **CARINARO** può richiedere copia degli atti di cui al comma precedente.

7. Per ogni attività di pagamento relativa a quanto sopra disciplinato non sarà necessaria espressa richiesta, ritenendosi la presente convenzione immediatamente autorizzatoria.

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8

DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. La presente convenzione acquista efficacia giuridica a seguito della presa d'atto da parte del Ministero dell'interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Campania.

2. La convenzione ha una durata di anni 3 (TRE), decorrenti dalla data di accettazione della nomina da parte del Segretario Comunale.

3. Prima della scadenza naturale, la Convenzione può essere sciolta per risoluzione consensuale, previa adozione delle rispettive deliberazioni consiliari dai parte dei Comuni contraenti.

4. La convenzione può, altresì, essere sciolta anticipatamente, per recesso unilaterale, con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni, decorrente dalla data di notificazione della relativa deliberazione consiliare all'altro Comune.

5. In caso di scioglimento anticipato della convenzione per risoluzione consensuale o per l'esercizio del diritto di recesso unilaterale, si applicano le disposizioni di cui alla delibera n. 150/99 e successive modificazioni ed integrazioni precitata all'art. 3 della presente convenzione.

6. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, devono essere trasmessi al Ministero dell'Interno-ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Campania, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9

CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è classificata in classe III, (popolazione superiore a 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10

REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. La presente convenzione deve essere inviata, in copia conforme all'originale, al Ministero dell'interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Campania, unitamente alle deliberazioni consiliari e relativi allegati adottate dai Comuni Convenzionati, anch'esse in copia conforme all'originale, nonché alle certificazioni anagrafiche di ciascun Comune, relative alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno antecedente la stipula della convenzione, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Il Sindaco del Comune di SAN TAMMARO _____

Il Sindaco del Comune di CARINARO _____

O.D.G. (4)

“Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale tra il Comune di San Tammaro ed il Comune di Carinaro”.

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica. Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.

Il Presidente dà lettura della deliberazione e della convenzione di segreteria con il Comune di San Tammaro. Inoltre, afferma che sulla proposta di convenzione sono state proposte modifiche dal Comune capofila. Pertanto si chiede di prendere atto della modifica.

Il Consigliere Zampella chiede di intervenire per capire quale sia la funzione del rendiconto mensile considerato che la quota dovrebbe essere fissa.

Si chiede un chiarimento al Segretario Comunale il quale spiega che non cambia la retribuzione del Segretario a seconda delle ore prestate perché il ruolo non esige un orario fisso, ma il Segretario garantisce la presenza in servizio secondo le esigenze dell'Ente.

Il Capogruppo di Minoranza chiede di rendere la dichiarazione di voto;

porge i ringraziamenti per il lavoro svolto dal Segretario Comunale e sottolinea la correttezza, la serietà, lo spirito di servizio e l'abnegazione al lavoro augurandole una serena e proficua carriera professionale. Inoltre, il Capogruppo di Minoranza afferma che non ha dubbi che gli stessi valori contraddistinguono anche il segretario comunale subentrante, ma non può fare a meno di evidenziare come gli amministratori tentino di nominare funzionari e consulenti ad essa strettamente legati.

Il Presidente del Consiglio rivolge anche i ringraziamenti del Gruppo di Maggioranza al segretario comunale per il lavoro svolto.

Si vota la modifica della convenzione:

Favorevoli all'unanimità.

Si vota la deliberazione con votazione all'unanimità.

Immediata esecutività all'unanimità.

La seduta si chiude alle ore 11.33.

Processo verbale del 13.09.2019 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 15

IL VERBALIZZANTE
Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. 210 DEL 09-09-2019

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 13-09-2019

Oggetto:"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONV

Letto, confermato e sottoscritto

**Il presidente
del consiglio
Comunale**

Mauriello
Elisabetta

**Il Segretario
Comunale**

Dott.ssa Erika
Liguori

x
l'originale

Documento
informatico
firmato
digitalmente
ai
sensi
del
T.U.
445/2000
e del
D.Lgs
82/2005
e
rispettive
norme
collegate,
il
quale
sostituisce
il
documento
cartaceo
e la
firma
autografa.

x la
copia

La
firma
autografa
è
sostituita
da
indicazione
a
stampa
dei

soggetti
responsabili
ai
sensi
del
D.Lgs
12/02/93,
n.
39,
art.
3,
c.2.
L'originale
del
documento
informatico
è
stato
prodotto
e
conservato
dall'Amministrazione
secondo
le
regole
tecniche
previste
dal
D.
lgs.
82/2005.